



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. N° 02/2010

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 52 -

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Vista la domanda del 26/01/2010 prot. n. 1734 presentata da Mauro Vincenzo nato ad Acireale il 23/01/1962 C.F. MRA VCN 62°23°028U, e Maccarrone Camilla nata ad Acicatena il 15/02/1968 C.F. MCC CLL 68B55 A027Z entrambi residenti in Acicatena, Via S. Maria del Sangue n° 5, nella qualità di proprietari, con la quale è chiesta la concessione edilizia per la realizzazione di locale garage nell'ambito del terrapieno esistente annesso alla casa per civile abitazione sita in Via F.sco Pulvirenti censita in catasto al Fg. 6 Prt. 1006 sub 2 ricadente nel vigente strumento Urbanistico in Z.T.O. B3 (edilizia periferica);

Vista la integrazione documenti prot. n. 17070 del 05/08/2010;

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il progetto delle opere, la relazione tecnica e tutti gli allegati alla domanda stessa redatti dal Dott. Ing. Salvatore Patanè, ove è descritto e rappresentato l'intervento proposto;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica in data 23/04/2009;

Vista la relazione del progettista ai sensi dell'art. 96 comma 1 della L.R. n° 11/2010 in merito alle norme igienico-sanitarie.

Visto il Verbale parere favorevole della Commissione Comunale Edilizia espresso nella seduta del 21/09/2010 verb. n° 78/05;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Vista l'attestazione di versamento di €. 350.00 per diritti di segreteria;

Visto l'atto di vendita notaio Giuseppe Reina rep. 38519, racc. 28803, dal quale si evince che la ditta richiedente è proprietaria del terreno oggetto di concessione;

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

I **sigg.** Mauro Vincenzo nato ad Acireale il 23/01/1962 C.F. MRA VCN 62°23°028U, e Maccarrone Camilla nata ad Acicatena il 15/02/1968 C.F. MCC CLL 68B55 A027Z entrambi residenti in Acicatena, Via S. Maria del Sangue n° 5 quali proprietari dell'immobile oggetto di concessione edilizia;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, ad eseguire i lavori di realizzazione di locale garage nell'ambito del terrapieno esistente annesso alla casa per civile abitazione sita in Via F.sco Pulvirenti censita in catasto al Fg. 6 Prt. 1006 sub 2 ricadente nel vigente strumento Urbanistico in Z.T.O. B3 (edilizia periferica), secondo il progetto costituito da n. 3 tavole che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Oneri di Urbanizzazione **non dovuto**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera della G.M. n. 201 del 09/12/2009, è di Euro 1.125,30. Tale somma risulta versata con c.c.p. VCY 800 del 02/03/09 di € 1.300,00

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate

le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Prima del rilascio del certificato di abitabilità dovranno essere assolti gli impegni di cui all'atto unilaterale d'obbligo del 07/04/2010 Notaio Patané reg.to ad Acireale il 08/04/2010 n° 8451 serie 1T ed in particolare... la porzione di area estesa mq. 290, la quale sistemata con tappetino di usura in asfalto ed aiuole per essere abbandonata a favore dell'ente.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori. Il rilascio dell'agibilità resta comunque subordinato alla chiusura della pratica edilizia n° 23271/02 e al rilascio dell'abitabilità/agibilità relativa alle costruzioni di cui alla C.E. n° 3/2004.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Li, 22 DIC. 2010

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Dott. Arch. Giovanna Gurreri

RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 03-01-11 consegnandone copia nelle mani del sig. Mario Vincenzo nella qualità di Proprietario secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Aci Sant'Antonio li 03-01-11

Il Concessionario

Mario Vincenzo

